



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Liceo Scientifico Paritario
" Vincenzo Pallotti "

Scuola Secondaria di 1° grado Paritaria
" Giuseppe Faà Di Bruno "

D.M. 28/06/2002

REGOLAMENTO DI ISTITUTO



PREMESSA

In quanto luogo di formazione ed educazione della persona, la scuola si attua attraverso lo studio e il confronto democratico di tutte le sue componenti: C.a.d.e., docenti, allievi, personale amministrativo ed ausiliario, genitori.

- a) Il Regolamento di Istituto vuole rendere esplicite alle sopraindicate componenti quelle norme che, se accettate e condivise, facilitano il buon andamento dell'istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno.
- b) La scuola, attraverso tutte le componenti, agisce secondo criteri di obiettività ed equità; garantisce la regolarità e continuità del servizio e delle attività educative.
- c) La scuola si impegna, con opportuni e adeguati atteggiamenti da parte di tutti gli operatori del servizio, a favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l'inserimento e l'integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase d'ingresso delle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità.
- d) L'attività scolastica risponde ai criteri di efficienza, di efficacia, flessibilità nell'organizzazione dei servizi amministrativi, dell'attività didattica e dell'offerta formativa.
- e) La programmazione assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la formazione dell'alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi educativi, generali e specifici, recepiti nei piani di studio di ciascun indirizzo.
- f) La programmazione educativa, elaborata dal Collegio dei Docenti, progetta i percorsi formativi correlati agli obiettivi e alle finalità delineati nelle Indicazioni Nazionali.
- g) Il Collegio dei Docenti individua gli strumenti per la rilevazione della situazione iniziale e finale, per la verifica e la valutazione dei percorsi didattici; elabora le attività riguardanti l'orientamento, la formazione dei corsi di recupero, gli interventi di sostegno.
- h) Per un miglior funzionamento dell'attività didattica l'allievo è invitato a conoscere:
 - gli obiettivi didattici ed educativi del curriculum scolastico;
 - il percorso per raggiungerli;
 - le fasi del curriculum.
- i) Per un miglior funzionamento dell'attività didattica il docente, per quanto gli compete:
 - esprime la propria offerta formativa;



- motiva il proprio intervento didattico;
 - esplicita le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione.
- j) Ciascun genitore è invitato a:
- conoscere l'offerta formativa;
 - esprimere pareri e proposte;
 - collaborare nelle attività;
 - partecipare (in forma diretta o indiretta) agli organi collegiali.

Fanno parte integrante del Regolamento dell'Istituto *Vincenzo Pallotti* (Scuola Secondaria di primo grado *Giuseppe Faà Di Bruno* e Liceo Scientifico *Vincenzo Pallotti*) i primi tre articoli dello Statuto delle studentesse e degli studenti, emanato con D.P.R. 24/6/1998, n° 249 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO I

Comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze e giustificazioni

Art. 1 NORME GENERALI

1. Chiunque deve osservare le seguenti norme di comportamento di carattere generale valide in tutti gli ambienti scolastici:
 1. mantenere, nel rispetto della reciprocità, sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti della comunità scolastica;
 2. mantenere puliti ed in buono stato d'uso tutti i locali, gli spazi esterni e le attrezzature dell'Istituto; in particolare sono vietate le scritte sui muri.
 3. rispettare i principi di un corretto comportamento e gli orari di ingresso e di uscita dall'Istituto;
2. Tutti i soggetti della comunità scolastica e tutte le persone che si trovano nei locali della scuola sono tenuti ad osservare rigorosamente il divieto di fumo all'interno di tutti i locali dell'Istituto e nel cortile esterno. Ciò vale come norma di buona condotta e di civile convivenza, come prassi igienica raccomandata e come norma di legge. Pertanto, coloro i quali dovessero rilevare inadempienze a questa norma da parte di chiunque, sono tenuti a darne comunicazione alle autorità scolastiche competenti.



Art. 2 ENTRATE

1. Gli studenti possono accedere ai locali scolastici all'ora stabilita da apposita delibera del Consiglio d'Istituto. L'orario di entrata nell'Istituto è stabilito **alle ore 8.00** per gli alunni della Scuola secondaria di 1° e alle **ore 8.05** per il Liceo. L'orario di inizio delle lezioni è stabilito alle **ore 8.05** per gli alunni della Scuola secondaria di 1° e alle **ore 8.10** per il Liceo. Oltre l'orario di inizio lezione non è permesso entrare.
2. Considerato l'orario di inizio delle lezioni di cui al comma 1, eventuali ritardi non oltre i 5 minuti successivi consentiranno, comunque l'ingresso in aula. Oltre tale limite gli studenti potranno accedere in classe alla seconda ora.
3. L'ingresso in seconda ora deve essere autorizzato dal C.a.d.e. o dal Vicario collaboratore. Sono concessi quattro permessi d'ingresso in seconda ora a trimestre per la scuola secondaria di primo grado e quattro ingressi in seconda ora nel primo trimestre e cinque nel pentamestre per il liceo scientifico.
4. In caso di reiterati ritardi verrà convocata la famiglia degli studenti minorenni e/o gli studenti maggiorenni per definire le modalità di correzione del comportamento anomalo e per evitare il ripetersi del ritardo.

Eventuali casi diversi di cui ai precedenti commi vengono valutati dal C.a.d.e. o dal Vicario collaboratore.

Art. 3 USCITE

1. Non è consentito lasciare l'edificio scolastico prima del termine delle lezioni; eventuali esigenze di uscite anticipate possono essere manifestate e richieste, con adeguata motivazione, per iscritto, al Dirigente Scolastico o suo delegato entro le 10,00; esse potranno essere accolte a condizione che:
 1. gli studenti maggiorenni presentino la richiesta firmata sul libretto delle giustificazioni, mentre gli studenti minorenni potranno lasciare l'Istituto solo se accompagnati da un familiare. Casi eccezionali verranno valutati dal C.a.d.e. o dal suo delegato.
 2. lo studente che richiede l'uscita anticipata dovrà comunque essere presente in classe per almeno la metà dell'orario giornaliero, ad eccezione delle uscite necessitate da ragioni inderogabili e documentabili (ad es. motivi di salute).

Art. 4 ASSENZE

1. Per la riammissione in classe dopo le assenze gli alunni dovranno attenersi alle seguenti norme:
 1. tutte le assenze saranno giustificate dal docente della prima ora di lezione; i docenti, al momento della presentazione del libretto personale, dovranno esigere e verificare la completa e corretta compilazione delle caselle sia in riferimento al motivo dell'assenza, sia all'autenticità della firma dei genitori;



2. le assenze per malattia superiori a 5 giorni (compresa la domenica o i giorni festivi) dovranno essere giustificate oltre che nel libretto anche con la presentazione del certificato medico;
3. Gli studenti sprovvisti della giustificazione potranno essere ammessi in classe con riserva dal docente della prima ora; l'ammissione con riserva va annotata nel diario di classe e viene sciolta il giorno immediatamente successivo.
4. In caso di mancata giustificazione scritta si procede come segue:
 1. il secondo giorno lo studente minorenni viene trattenuto in classe e contemporaneamente si informa la famiglia che al terzo giorno non può essere ammesso in classe per mancata giustificazione dell'assenza;
 2. gli studenti maggiorenni sprovvisti di giustificazione non verranno ammessi in classe dal terzo giorno.
 3. I docenti avranno cura di segnalare al coordinatore di classe i nominativi degli studenti che registrano assenze prolungate o numerose; l'evento comporta l'informazione alle famiglie degli studenti minorenni e/o un colloquio con gli studenti maggiorenni.

Art. 5 RICREAZIONE

1. Gli alunni di tutte le classi potranno svolgere le ricreazioni (dalle 10.00 alle 10.10 e dalle 12.00 alle 12.15) al piano della scuola (medie) e in cortile (liceo).
2. Al suono della campana che segnala il termine della ricreazione gli alunni dovranno trovarsi nelle rispettive aule.
3. In caso di ritardo lo stesso verrà annotato nel registro di classe.

Art. 6 ASSEMBLEA DI CLASSE

1. L'Assemblea di classe viene autorizzata dal C.a.d.e. o da un suo delegato a seguito di richiesta presentata almeno 2 giorni prima della data prevista e deve contenere l'assenso dei docenti delle ore richieste.
2. Gli alunni dovranno redigere il verbale rispettando i punti all'ordine del giorno e consegnarlo al C.a.d.e.

Art. 7 ASSEMBLEA D'ISTITUTO

1. Le assemblee di istituto rappresentano un'occasione di crescita democratica e culturale; pertanto, gli studenti debbono parteciparvi in modo attivo e disciplinato.



2. Il C.a.d.e. consente lo svolgimento di un'assemblea al mese, per la durata massima dell'orario di lezione.
3. Altra assemblea mensile può essere concessa in orario extracurriculare, subordinatamente alla disponibilità dei locali e alle urgenze esplicitati nella richiesta.
4. Alle assemblee d'istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.
5. Su richiesta degli studenti le assemblee d'istituto possono essere utilizzate per lavori di gruppo, seminari, visite tecniche ed altre attività precedentemente programmate.
6. L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti di Istituto degli studenti.

Art. 8 UTILIZZO DEL TELEFONO E DEL CELLULARE

1. E' fatto divieto a chiunque di utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione.
2. Qualora gli studenti avessero necessità di comunicare con i familiari, previa autorizzazione del docente presente in classe, potranno recarsi in segreteria dove potranno usufruire del centralino della scuola.

TITOLO II

Uso degli spazi e delle strutture scolastiche

Art. 9 UTILIZZO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

1. Il personale dell'Istituto ha diritto di riunirsi nei locali del medesimo per motivi didattici, culturali e sindacali.
2. Gli studenti, per finalità culturali, possono ugualmente utilizzare i locali dell'istituto, oltre l'orario delle attività didattiche, previa autorizzazione.
3. Le componenti della scuola dispongono di appositi spazi murali per l'affissione di comunicati e documenti.
4. Di tutto il materiale affisso e/o diffuso devono essere sempre individuabili i vari responsabili.
5. Nelle aule scolastiche si ha diritto ad affiggere materiale didattico e a utilizzare gli armadi per custodire ciò che è in relazione con l'attività didattica.



Art. 10 DISCIPLINA RELATIVA AL FUNZIONAMENTO ED ALL'IMPIEGO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

1. Per quanto riguarda il funzionamento e l'impiego delle strutture scolastiche di seguito elencate sono pienamente valide le norme di disciplina generali di cui all'art.1 integrate dalle norme comuni e particolari affisse in ciascuna delle strutture indicate:

- aule didattiche e aule speciali;
- laboratorio informatico e linguistico;
- segreteria;
- servizi igienici;
- cortili e spazi interni;
- palestra.

2. Norme Comuni:

- mantenere sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti dei compagni e di chiunque sia presente;
- in attesa del Docente e/o durante il cambio di Docente tra le varie ore di lezione, gli studenti dovranno stare in classe, mantenendo un comportamento corretto;
- usare un tono ed un volume di voce consoni ad un ambiente scolastico e tale da non disturbare i colleghi delle aule adiacenti;
- rispettare gli orari e le eventuali prescrizioni relative alle uscite brevi preventivamente autorizzate dal Docente presente in aula;
- al fine di evitare una presenza eccessiva di studenti fuori dalle aule durante le ore di lezione, le uscite brevi dall'aula riguarderanno un solo studente alla volta e dovranno essere preventivamente autorizzate dal docente;
- usare con rispetto gli arredi e le attrezzature presenti nei locali;
- mantenere pulito ed in buono stato d'uso il proprio banco.

Norme particolari:

- modalità di utilizzo e norme particolari sono affisse nei singoli laboratori, con l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle;
- dette norme particolari saranno predisposte dai responsabili dei laboratori, aule e locali ed allegati al presente regolamento.



Art. 11 AULE DIDATTICHE E AULE SPECIALI

1. Le aule didattiche sono i luoghi nei quali si svolge la maggior parte dell'attività didattica. Le aule speciali sono dotate di sussidi didattici mirati alla specificità di determinate attività didattiche.
2. Norme particolari sono affisse nell'aula, con l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle.

Art. 12 LABORATORI

1. I laboratori sono aule speciali particolari in quanto dotati di strumentazioni a volte semplici e a volte sofisticate, ma sempre delicate e costose e, inoltre, perché in essi risalta più che in altri luoghi l'esigenza di tutelare la sicurezza e l'incolumità degli studenti e del personale. Pertanto, il comportamento degli alunni deve essere irreprensibile e improntato ad una autodisciplina personale e collettiva esemplare.
2. Norme particolari sono affisse nei laboratori, con l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle.

Art. 13 SEGRETERIA

1. La segreteria è un centro nevralgico della scuola; gli studenti vi si recano per svariati motivi; poiché negli uffici il personale deve avere la possibilità di lavorare serenamente ed in tranquillità, l'accesso sarà opportunamente regolato e consentito ad una sola persona per ciascun ufficio nel rispetto degli orari di apertura al pubblico.

Art. 14 SERVIZI IGIENICI

1. I servizi igienici disponibili per gli studenti sono localizzati su ciascun piano.
2. Nei servizi igienici si deve tenere un comportamento rispettoso delle norme d'igiene e di buona educazione, in particolare:
 1. è vietato fumare;
 2. è vietato sporcare i muri, i pavimenti e le suppellettili;
 3. è obbligatorio lasciare puliti i servizi così come si desidera trovarli;
 4. coloro i quali dovessero arrecare danni saranno obbligati al risarcimento delle spese.

Art.15 CORTILI E SPAZI INTERNI

1. Questi spazi rendono più vivibile la nostra scuola e sono perciò affidati alla manutenzione degli operatori addetti e, soprattutto, al buon senso di chi li frequenta.
2. L'uso dell'ascensore è riservato al personale della scuola, docenti ed ATA, e agli studenti infortunati o diversamente abili.



TITOLO III

Sanzioni disciplinari

Art.16 SANZIONI DISCIPLINARI

1. Gli studenti sono i beneficiari di tutti i servizi offerti dalla scuola e, in base ai principi di democrazia, hanno il dovere di rispettare le regole sociali stabilite assumendosi, in caso contrario, la piena responsabilità delle conseguenze derivanti.
2. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza.
4. La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione è pubblica.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.
6. L'allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, può prevedere l'obbligo della frequenza. Il consiglio di classe, per un valido motivo, può, quindi, sospendere condizionalmente la sanzione, che verrà scontata in caso di recidiva.
7. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari inflitte nel corso dell'anno scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione della violazione dei doveri.

Art.17 SANZIONI

1. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà utilizzare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:
 - a) **richiamo verbale comunicazione alla famiglia** per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale, mancanze ai doveri di diligenza e puntualità, disturbo e/o utilizzo del cellulare durante le lezioni ; in quest'ultimo caso il docente presente in aula procederà al ritiro temporaneo del cellulare che sarà riconsegnato successivamente dal Vicario collaboratore ai genitori dello studente minorenni o all'interessato se maggiorenne.
 - b) **richiamo scritto sul registro di classe e comunicazione alla famiglia** per reiterate scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità, violazioni non gravi alle norme di sicurezza; al terzo richiamo si procede alle sanzioni di competenza del C.a.d.e. o suo delegato;



- c) **allontanamento dalla scuola da uno a quindici giorni** (con o senza obbligo di frequenza a discrezione del C.a.d.e.) per:
- gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale;
 - disturbo continuato e reiterato durante le lezioni;
 - mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità;
 - ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale;
 - offese alle convinzioni religiose di individui e gruppi;
 - esaltazione e incitamento alla discriminazione razziale e culturale;
 - molestie continuate nei confronti di altri;
 - uso di sostanze psicotrope all'interno dell'Istituto;
 - fumo negli spazi interni o esterni della scuola;
 - danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri.
- d) Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni in presenza di fatti di rilevanza penale o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. La durata della sanzione è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

Art.18 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per infrazioni gravi che comportino l'allontanamento dalla scuola da 5 a 15 giorni, il Consiglio di Classe stabilisce le modalità per garantire che lo studente non abbia un danno dall'interruzione temporanea degli studi. Lo studente e la famiglia hanno l'obbligo di rispettare il piano di recupero predisposto dal Consiglio di Classe.
2. Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene data comunicazione scritta alla famiglia degli studenti minorenni, (tramite raccomandata a mano portata dall'alunno e firmata per ricevuta dalla famiglia) e all'insegnante coordinatore.
3. In caso di reiterate note disciplinari, il Consiglio di Classe può decidere sull'irrogazione di sanzioni di maggiore entità.

Art.19 ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI

1. L'insegnante è competente per le sanzioni di cui alla lettera a) e b) dell'articolo precedente art. 17.
2. Il C.a.d.e. o suo delegato è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola.



3. Il Consiglio di Classe e il C.a.d.e. decidono sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola per un periodo inferiore a 15 giorni.
4. Il Consiglio d'Istituto decide sulle sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
5. Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso e disponibili ad assisterli, al momento dell'audizione. In caso di indisponibilità l'audizione avverrà in presenza di due testimoni indicati dal C.a.d.e. o da chi lo sostituisce.
6. Contro le decisioni degli organi competenti è ammesso ricorso secondo le forme previste dalla normativa vigente, all'apposito Organo di Garanzia.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
8. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.
9. Ai Consigli di disciplina sono ammessi a partecipare lo studente interessato, accompagnato, se minorenne, dai suoi genitori, e tutte le componenti dell' Organo Competente. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto. Non è consentita l'astensione.
10. La contestazione può avvenire anche verbalmente per le sanzioni lievi e, in forma scritta, per quelle più gravi. La contestazione può essere inviata dal C.a.d.e.

Art.20 PROCEDURE

1. Sanzione a) art 17, richiamo verbale con eventuale comunicazione alla famiglia sul diario personale dello studente. Il docente, davanti a testimoni, contesta allo studente la violazione del regolamento di disciplina su fatti espliciti. Lo studente espone le proprie considerazioni e giustificazioni.
2. Sanzione b) art. 17, richiamo scritto sul registro di classe e comunicazione alla famiglia. Stessa procedura del punto precedente, ma la motivazione deve essere scritta sul diario di classe dal C.a.d.e. o da un suo delegato e la sanzione viene comunicata alla famiglia degli studenti minorenni. E' ammesso ricorso all'Organo di Garanzia di Istituto, entro 15 giorni dalla comunicazione alla famiglia.
3. Sanzioni c), d) art. 17. Il C.a.d.e. effettua la contestazione d'addebito che viene notificata in modo scritto all'alunno ed alla famiglia degli studenti minorenni. Il Consiglio si riunisce per ascoltare le giustificazioni dell'alunno e quindi emette la sanzione disciplinare. È ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno entro 15 giorni dalla notifica.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Liceo Scientifico Paritario
" Vincenzo Pallotti "

Scuola Secondaria di 1° grado Paritaria
" Giuseppe Faà Di Bruno "

D.M. 28/06/2002

Art.21 ORGANO DI GARANZIA

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo è composto da un docente designato dal consiglio di istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori ed è presieduto dal C.a.d.e.

L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 235/07.

Si prevede la nomina di membri supplenti per la componente studenti e genitori, in caso di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore). Per quanto riguarda il funzionamento, per la validità delle deliberazioni, sarà necessario che siano presenti almeno tre dei quattro membri di cui l'Organo è composto. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

TITOLO IV

Visite guidate e viaggi di istruzione

Art. 22 DEFINIZIONE

L'Istituto Pallotti considera parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento significativo di conoscenza, comunicazione e socializzazione: i viaggi d'istruzione, le visite guidate a musei-mostre-manifestazioni culturali di interesse didattico, le lezioni con esperti, le visite ad enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, la partecipazione a manifestazioni culturali o didattiche e a gare sportive, i gemellaggi e lo scambio scuola con scuole estere.

Art.23 VISITE GUIDATE E PROGETTI

Il Consiglio di Classe, prima di esprimere il parere sulle uscite didattiche e sui progetti, li esamina verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di svolgimento. Nell'ipotesi di valutazione positiva, ne indica gli accompagnatori e il docente referente.

Art. 24 VIAGGI D'ISTRUZIONE

1. All'inizio dell'anno scolastico, il Consiglio di Classe dei soli docenti progetta –in coerenza con la programmazione didattica collegiale- una doppia possibilità di viaggio d'istruzione, privilegiando mete finalizzate alla conoscenza della propria Regione e del territorio nazionale. Sarà successivamente compito del Consiglio di Classe con tutte le componenti e, poi, del Consiglio di Istituto deliberare su un'unica e definitiva meta.
2. Se il viaggio interessa un'unica classe, sono necessari due accompagnatori; se più classi, un accompagnatore ogni 15 alunni; un accompagnatore ogni uno/due alunni in situazioni di handicap. Nel designare gli accompagnatori, il Consiglio di Classe provvederà a indicare sempre un



accompagnatore in più per subentro, in caso di imprevisto. È auspicabile che tutti gli accompagnatori siano scelti all'interno del Consiglio.

3. I viaggi di tutte le rimanenti classi –salvo eccezione didattica motivata – si effettueranno nei giorni immediatamente precedenti o successivi alle vacanze pasquali.
4. La proposta di viaggio deve essere approvata dal Consiglio di Classe almeno quattro mesi prima della data di partenza, salvo casi eccezionali, per dare modo al Consiglio di Istituto di approvarla e alla commissione viaggi di predisporre l'organizzazione.
5. Il primo, auspicabile, obiettivo del viaggio è la totale partecipazione della classe. Si deve fare il possibile perché non avvengano auto-esclusioni per ragione di carattere economico: per questo si mirerà alla migliore offerta possibile da parte delle Agenzie. Il numero minimo dei partecipanti non dovrà comunque essere inferiore al 70% degli alunni delle classi coinvolte. È opportuno per ragioni di organizzazione, di numero degli accompagnatori e di costi, accorpate le classi (due/tre) che abbiano predisposto una comune preparazione culturale e didattica allo specifico viaggio.
6. Il Collegio dei Docenti individua al proprio interno, all'inizio dell'anno scolastico, i docenti componenti la commissione dei viaggi didattici della scuola.
7. I docenti accompagnatori dovranno portare con sé un modello per la denuncia di infortunio e l'elenco dei numeri telefonici della scuola, compreso il numero del fax.
8. Al rientro, i docenti accompagnatori devono relazionare, con una sintetica memoria scritta, al Consiglio di Classe e al Consiglio di Istituto.
9. Eventuali deroghe al presente Regolamento devono essere autorizzate dal Consiglio di Istituto.
10. Il viaggio di istruzione costituisce una vera e propria attività complementare della scuola; vigono, quindi, le stesse norme che regolano le attività didattiche su comportamento, partecipazione, presenza, disciplina.

Art.25 Scolarizzazione all'estero

1. Gli studenti che intendono effettuare periodi di scolarizzazione all'estero hanno l'obbligo di chiedere il parere al Consiglio di Classe.
2. Il Consiglio di Classe concede il nullaosta dopo aver valutato le competenze acquisite dagli studenti richiedenti e la partecipazione alla vita della scuola; in nessun caso può essere concesso nullaosta per gli studenti che hanno debiti formativi degli anni scolastici precedenti non risolti.
3. Lo studente richiedente deve indicare la tipologia di scuola estera che intende frequentare e deve allegare il piano di studi della medesima scuola, il consiglio di classe delibera le materie che lo studente deve integrare al suo rientro e i docenti delle discipline interessate forniscono allo studente in partenza un piano di lavoro individuale sul quale al suo rientro sarà valutato.



4. Lo studente al suo rientro deve certificare con apposita documentazione rilasciata dalla scuola ospitante il percorso effettuato e la valutazione ottenuta; il consiglio di classe apprezza il tutto, convalida il certificato di valutazione esibito e determina le modalità di integrazione delle materie non effettuate nella scuola estera.
5. Nessun onere può essere richiesto a carico della scuola per le esperienze di scolarizzazione; è compito delle famiglie affrontare e risolvere tutte le questioni organizzative ed economiche connesse all'esperienza oggetto del presente articolo.

Eventuali altre forme di scolarizzazione saranno valutate dagli Organi Collegiali competenti.

TITOLO V

Bullismo e Cyberbullismo

INTRODUZIONE

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto (APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI DEL E DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 09-07-2018)

IL BULLISMO

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la "vittima".

Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti (singolarmente o all'interno di un gruppo) da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona. Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di chi assiste (gli osservatori).

- Il bullo: è, in genere, più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispettare le regole; è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi e acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei bulli gregari (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente.

- La vittima: la vittima passiva subisce prepotenze spesso legate a una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale); è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa e insicura, ha una bassa autostima. A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade. La vittima provocatrice richiede l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso viene trattata negativamente dall'intera classe.



• Gli osservatori: spesso gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di coetanei, i quali nella maggior parte dei casi non intervengono, per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza.

Quali sono le caratteristiche del bullismo?

Prima di individuare le caratteristiche del fenomeno è importante chiarire che il bullismo non è un semplice scherzo di cattivo gusto o un litigio tra compagni, poiché:

1. lo scherzo ha come intento il divertimento di tutti e non la derisione di un singolo;
2. i litigi sono conflitti episodici che avvengono nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti.

Affinché si possa parlare di bullismo dobbiamo rilevare i seguenti requisiti:

- i protagonisti sono bambini o ragazzi che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola;
- l'intenzionalità: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro), acquisire prestigio e/o gratificazione;
- la pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- la persistenza nel tempo: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni esono ripetute;
- l'asimmetria nella relazione: uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- la vittima non è in grado di difendersi, è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni.

In base a queste dimensioni, il fenomeno può assumere forme differenti:

- bullismo diretto: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale (furti di oggetti, prepotenze, pugni, estorsione di denaro, ecc.);
- bullismo indiretto: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto, ecc.

IL CYBERBULLISMO

Uno dei più importanti studiosi di bullismo, Peter Smith, definisce il cyberbullismo "una forma di prevaricazione volontaria e ripetuta, attuata attraverso un testo elettronico, a danno di un singolo o un gruppo con l'obiettivo di ferire e mettere a disagio la vittima di tale comportamento che non riesce a difendersi". Il cyberbullismo o bullismo elettronico comprende quindi tutte le forme di prevaricazione e prepotenze tra coetanei messe in atto attraverso e-mail, messaggi con i cellulari, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi sulla rete. L'obiettivo del bullo è sempre lo stesso: molestare la vittima, minacciarla, deriderla.



Tratti distintivi del cyberbullismo

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyberbullismo dal bullismo tradizionale:

- L'anonimato: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- Assenza di relazione tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- Mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- Spettatori infiniti: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

I genitori e le scuole devono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con essi su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete. Va inoltre segnalato loro che i bulli sono perseguibili penalmente.

Obiettivo di questo Regolamento d'Istituto è di affrontare e combattere bullismo e cyber bullismo attraverso azioni di prevenzione, individuazione e riduzione dei comportamenti devianti e violenti, promuovendo l'educazione all'uso consapevole della rete internet e delle tecnologie informatiche, al fine di creare un ambiente di apprendimento "sicuro e sereno", in cui tutti gli alunni possano imparare ad accettare e rispettare la "diversità" e poter diventare adulti responsabili e attivi nella società.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-34 della Costituzione Italiana; dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR Aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Liceo Scientifico Paritario
" Vincenzo Pallotti "

Scuola Secondaria di 1° grado Paritaria
" Giuseppe Faà Di Bruno "

D.M. 28/06/2002

- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalle "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo", MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; dagli artt. 2043-2047-2048 del Codice Civile;
- dalla legge 202/2016, approvata dal Consiglio Regionale del Lazio, per la prevenzione e il contrasto al bullismo;
- dalla legge 71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- individua attraverso il Collegio dei Docenti uno o più referenti del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

2. IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge anche a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia per realizzare un progetto di prevenzione;



- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la "Safer Internet Day".

3. IL COLLEGIO DOCENTI

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. IL DOCENTE

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

6. I GENITORI

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.



7. GLI ALUNNI

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari per rispettare gli altri quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, chat) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione perpetrate dal singolo e/o dal gruppo, specie se reiterata; l'intenzione di nuocere; l'isolamento della vittima, l'esclusione dal gruppo.

Nel Cyberbullismo distinguiamo:

- **FLAMING**: litigi on-line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **HARASSMENT**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- **CYBERSTALKING**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **DENIGRAZIONE**: pubblicazione di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet;
- **OUTING ESTORTO**: registrazione delle confidenze - raccolte all'interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog;
- **IMPERSONIFICAZIONE**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **ESCLUSIONE**: estromissione intenzionale dall'attività on-line;
- **SEXTING**: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;



- SEXTORTION: pratica utilizzata dai cyber criminali per estorcere denaro, la vittima viene convinta a inviare foto e/o video osé e poi le si chiede un riscatto per non pubblicarle.

PROCEDURA NEI CASI IN CUI SI VERIFICHINO ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITÀ
1. SEGNALAZIONE	Genitori Docenti Alunni Personale ATA	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo.
2.RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente Referenti bullismo Consiglio di classe Docenti Personale ATA	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni.
3. INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente Referenti bullismo Coordinatori Consiglio di classe Docenti Alunni Genitori Psicologi	- Incontri con gli alunni coinvolti; - Interventi/discussione in classe; - Informare e coinvolgere i genitori; - Responsabilizzare gli alunni coinvolti; - Ristabilire regole di comportamento in classe; - Counselling.
4.INTERVENTI DISCIPLINARI	Dirigente Consiglio di classe Referenti bullismo Docenti Alunni Genitori	- Sanzione disciplinare con comunicazione ai genitori e copia nel fascicolo; - Lettera di scuse da parte del bullo; - Scuse in un incontro con la vittima; - Compito sul bullismo/cyberbullismo; - Compiti/lavori di assistenza e riordino a scuola; - Trasferimento in un'altra classe; - Espulsione dalla scuola.
5. VALUTAZIONE	Dirigente Consiglio di classe Referenti bullismo Docenti	Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: - se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante; - se la situazione continua: proseguire con gli interventi.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Liceo Scientifico Paritario
" Vincenzo Pallotti "

Scuola Secondaria di 1° grado Paritaria
" Giuseppe Faà Di Bruno "

D.M. 28/06/2002

TITOLO V

Norme finali

Art.26 Norme finali

1. Il presente regolamento interno è allegato al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).
2. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei Docenti.
3. Eventuali situazioni particolari relative all'applicazione del presente regolamento vengono esaminate e risolte dal C.a.d.e. o suo delegato.

Dei contenuti del presente regolamento, unitamente al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), sono informati gli studenti e i genitori all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.